

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 - Finalità e autonomia dell'Università.....	1
Art. 2 - Principi ispiratori	1
Art. 3 - Codice Etico	1
Art. 4 - Internazionalizzazione.....	2
Art. 5 - Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica	2
Art. 6 - Attività di ricerca e didattica	2
Art. 7 - Organizzazione a rete di sedi universitarie.....	3
Art. 8 - Diritto allo studio	3
TITOLO II - ORGANI E REGOLAMENTI DI ATENEO.....	5
Art. 9 - Organi di Ateneo.....	5
Art. 10 - Rettore	5
Art. 11 - Rettore Vicario.....	6
Art. 12 - Senato Accademico.....	6
Art. 13 - Consiglio di Amministrazione.....	8
Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti	10
Art. 15 - Nucleo di Valutazione	10
Art. 16 - Direttore Generale.....	11
Art. 17 - Funzioni dirigenziali	12
Art. 18 - Collegio di disciplina	12
Art. 19 - Comitato Unico di Garanzia.....	13
Art. 20 - Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo	13
Art. 21 - Consiglio degli Studenti.....	14
Art. 22 - Cariche accademiche, divieto di cumulo di cariche e incompatibilità, elettorato passivo per cariche accademiche, regime di tempo pieno, incompatibilità per cause pendenti	14
Art. 23 - Rappresentanze studentesche	15
Art. 24 - Regolamenti.....	15
Art. 25 - Coperture assicurative	16
TITOLO III - STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ.....	17
Art. 26 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.....	17
Art. 27 - Dipartimenti.....	17
Art. 28 - Organi di Dipartimento	18
Art. 29 - Consiglio di Dipartimento	18
Art. 30 - Direttore di Dipartimento	19
Art. 31 - Giunta di Dipartimento.....	20
Art. 32 - Commissione Paritetica docenti-studenti	20
Art. 33 - Scuole di Ateneo	20
Art. 34 - Consigli di Corso di studio	21
Art. 35 - Centri di servizio di Ateneo.....	21
Art. 36 - Centri Interdipartimentali di Ricerca	21
Art. 37 - Rete museale di Ateneo	22
Art. 38 - Dottorati di Ricerca	22
Art. 39 - Scuole di Specializzazione	22
TITOLO IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO	24
Art. 40 - Criteri generali	24
Art. 41 - Comitato dei Sostenitori.....	24

Art. 42 - Collaborazioni con amministrazioni pubbliche	25
Art. 43 - Partecipazione ad organismi di diritto privato.....	25
Art. 44 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa Struttura di raccordo	26
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE	28
Art. 45 - Norme di attuazione	28
Art. 46 - Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali.....	28
Art. 47 - Esenzione dall'attività didattica.....	28
Art. 48 - Revisione dello statuto	28
Art. 49 - Consiglio dei Garanti e Difensore civico	28
Art. 50 - Rappresentanza processuale dell'Università.....	29
Art. 51 - Norme transitorie	29
Art. 52 - Entrata in vigore dello statuto.....	30

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e autonomia dell'Università

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è persona giuridica pubblica dotata di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato. E' organizzata secondo il modello a "rete di sedi universitarie" ai sensi del D.M. .
2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ed è luogo di apprendimento, sviluppo ed elaborazione critica delle conoscenze; opera coniugando ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
3. L'Università realizza i propri fini, nell'ambito della normativa vigente, in piena autonomia didattica, scientifica, finanziaria, patrimoniale, organizzativa, negoziale, gestionale e contabile.

Art. 2 - Principi ispiratori

1. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'Università ispira la propria azione ai principi di rispetto della dignità umana, di rifiuto di ogni forma di discriminazione, di piena responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica e della società civile, di onestà, di correttezza e di trasparenza esposti nel Codice Etico di Ateneo, i cui valori costituiscono parte integrante del presente Statuto.
3. L'Università conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia; agisce nei confronti del personale con imparzialità, promuovendone il merito e valorizzandone competenze, professionalità e responsabilità.
4. L'Università favorisce la circolazione delle idee e il libero confronto sui problemi connessi con il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità ai principi di pubblicità e informazione.
5. L'Università promuove i processi di internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari.
6. L'Università sviluppa l'alta formazione scientifica anche ai fini dell'avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dei territori su cui insiste.
7. L'Università persegue i propri fini istituzionali con il contributo del proprio personale e degli studenti. Valorizza inoltre la partecipazione e il supporto di Istituzioni, enti, associazioni e persone che ne condividano i principi ispiratori.

Art. 3 - Codice Etico

1. Il Codice etico dell'Università determina i valori fondamentali e le regole di condotta della comunità universitaria, con riferimento ai principi richiamati al Comma 2 dell'Articolo 2 del presente Statuto.
2. Il Codice Etico prescrive il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi.
3. Il Codice Etico prevede l'istituzione della Commissione Etica e ne specifica funzioni e composizione.
4. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico
5. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, delibera, in ultima istanza, il Senato Accademico su proposta del Rettore.

Art. 4 - Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti, gli accordi e i protocolli con istituzioni accademiche di tutto il mondo, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.
2. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività di ricerca e formative.
3. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 5 - Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica

1. L'Università realizza le finalità istituzionali tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale, didattica e scientifica.
2. L'Università garantisce il pieno rispetto dei principi di democrazia e rappresentatività nella costituzione, nel funzionamento, nello scioglimento o revoca degli organi monocratici e collegiali, con modalità, procedure e garanzie che costituiscono oggetto di specifica disciplina nei relativi regolamenti.
3. Nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche, le componenti elettive negli organi dell'Università dovranno prevedere la presenza di rappresentanze di genere non inferiori ad un terzo degli eletti.
4. In conformità all'organizzazione a rete di sedi che la caratterizza, l'Università favorisce la diffusione dell'offerta di formazione e di insediamenti di ricerca sui territori di pertinenza delle sedi di Modena e di Reggio Emilia. In particolare l'Università partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali, formativi e di ricerca, valorizzando il ruolo dell'alta formazione universitaria per la promozione del territorio.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti.
6. In conformità ai propri fini istituzionali di didattica e ricerca, l'Università concorre alla tutela ed alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6 - Attività di ricerca e didattica

1. L'Università promuove e tutela l'autonomia della ricerca scientifica dei singoli docenti, dei gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche dell'ateneo.
2. L'Università garantisce la libertà del docente nella scelta dei contenuti e dei metodi del proprio insegnamento, nel quadro dell'ordinamento degli studi e in conformità con la programmazione didattica approvata dai competenti Organi accademici.
3. Le attività didattiche e di ricerca sono valutate alla luce di criteri di qualità, di trasparenza e di promozione del merito.
4. L'Università consente la fruizione da parte di docenti e ricercatori di periodi di esclusiva attività di ricerca presso qualificati centri di ricerca italiani, europei ed internazionali.

5. L'Università favorisce la mobilità degli studenti, dei docenti e dei ricercatori. Può a tale scopo sottoscrivere accordi di interscambio di studiosi e di studenti con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche. Per le medesime finalità può altresì istituire o partecipare alla formazione di centri, consorzi, fondazioni e stipulare convenzioni e contratti.
6. L'Università favorisce il trasferimento tecnologico sul territorio e, a tal fine, promuove la creazione di accordi con società pubbliche e private e di società con le caratteristiche di spin off o di start up universitari, secondo quanto previsto dai regolamenti.
7. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, l'Università può determinare con provvedimento motivato e nel rispetto della legislazione vigente il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di studio e di alta formazione.

Art. 7 - Organizzazione a rete di sedi universitarie

1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Università a rete di sedi si svolgono nel rispetto del principio della pari dignità di entrambe le sedi di Modena e Reggio Emilia.
2. L'Università assicura uno sviluppo coordinato, paritario, armonico, equilibrato, efficace ed efficiente delle attività didattiche, di ricerca e gestionali nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni.
3. L'Università assicura un riparto delle risorse tale da garantire condizioni di sviluppo omogenee tra le sedi. In particolare articola la destinazione delle risorse finanziarie nei bilanci di previsione annuali e triennali e nel conto consuntivo in riferimento alle due sedi, nel rispetto, comunque, del principio dell'unicità del bilancio.
4. È istituita la figura del Rettore Vicario con sede in Reggio Emilia.

Art. 8 - Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari, in particolare degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Favorisce inoltre con opportune scelte organizzative e partecipative l'integrazione di studenti stranieri e di studenti diversamente abili. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti in modo da renderne più proficuo lo studio, da promuoverne una compiuta partecipazione alle attività formative e da facilitarne i successivi accessi professionali.
2. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.
3. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.
4. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di studio.
5. L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ai Centri Universitari Sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del Comitato per lo Sport universitario dell'Università.

7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati secondo criteri di equità, solidarietà e progressività.

TITOLO II - ORGANI E REGOLAMENTI DI ATENEO

Art. 9 - Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo:
 - a) il Rettore,
 - b) il Rettore Vicario
 - c) il Senato Accademico,
 - d) il Consiglio di Amministrazione,
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti
 - f) il Nucleo di Valutazione
 - g) il Direttore Generale
2. Il Rettore, il Rettore Vicario, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono organi centrali di governo.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.
4. Il Nucleo di valutazione è un organo di valutazione e di verifica delle attività amministrative ed istituzionali.
5. Il Direttore Generale è organo di gestione.

Art. 10 - Rettore

1. Spettano al Rettore:
 - a) la rappresentanza legale e processuale dell'Università ad ogni effetto di legge;
 - b) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
 - c) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
 - d) la funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - e) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - f) la funzione di proposta del Direttore Generale ai sensi dell'art. _____;
 - g) la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice Etico di Ateneo, secondo le modalità previste dagli artt. _____;
 - h) la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 L. 240/2010, su proposta dei competenti organi accademici;
 - i) la nomina del rettore vicario per la sede di Reggio Emilia, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, dotato di poteri decisionali e di firma disciplinati dal regolamento generale di Ateneo;
 - j) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.
2. In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.
3. Il Rettore è eletto tra i Professori ordinari in servizio presso le università italiane. L'elettorato attivo spetta ai Professori di ruolo e ai Ricercatori dell'Ateneo tempo indeterminato nonché i ricercatori di cui all'art.24 comma 3 lettera b della legge 240/10, nonché, con voto ponderato, al

Personale tecnico-amministrativo ed ai rappresentanti degli Studenti negli organi dell'Ateneo. Il Rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.

- a) Partecipano alle elezioni i professori di ruolo, i ricercatori, gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento ed il personale tecnico-amministrativo.
- b) Ai voti espressi dagli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento è assegnato un peso pari al $X\%$ ¹ dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di studenti inferiore al peso, valgono i voti dei votanti effettivi.
- c) Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al $Y\%$ dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al peso, valgono i voti dei votanti effettivi.

Art. 11 - Rettore Vicario

1. Il Rettore Vicario rappresenta il Rettore nella sede di Reggio Emilia e l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del Rettore.
2. Il Rettore Vicario svolge, per delega del Rettore, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) funzione di vigilanza;
 - b) funzione di coordinamento;
 - c) funzione di attuazione delle delibere per quanto di competenza;
 - d) stipula contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di competenza.
3. Il Rettore Vicario può formulare proposte riguardanti la sede di Reggio Emilia da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o al Senato Accademico secondo le rispettive competenze.
4. Il Rettore Vicario è nominato dal Rettore.

Art. 12 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico rappresenta le realtà e le istanze didattiche e di ricerca delle tre macro-aree disciplinari dell'Università e della comunità accademica, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, coordina le istanze delle diverse aree disciplinari interne alle macro-aree rappresentate in Senato Accademico rapportandosi al Consiglio di Amministrazione in funzione di proposta e controllo.
2. Il Senato Accademico, sulla base delle istanze provenienti da Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Scuole di dottorato, Centri di servizio e interdipartimentali coordina le diverse realtà didattiche e di ricerca, promuovendo le linee più innovative e premianti, curando un'equa distribuzione delle risorse da proporre al Consiglio di Amministrazione e assicurando che l'elaborazione delle linee strategiche dell'Ateneo rispetti un piano di sviluppo possibile che valorizzi tutti le aree scientifico-disciplinari rappresentate in Ateneo.
3. Spetta al Senato Accademico:
 - a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Centri di servizio e interdipartimentali;
 - b) approvare il regolamento generale di Ateneo;
 - c) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole di Ateneo, in materia di

¹ $X+Y = 10\%$

- didattica e di ricerca, **(il regolamento del Collegio di Disciplina)** nonché il Codice Etico di Ateneo;
- d) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole di Ateneo;
 - e) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
 - f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
 - g) esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione su attivazione e soppressione dei corsi di studio;
 - h) esprimere parere obbligatorio su costituzione e soppressione di Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Centri di servizio e interdipartimentali;
 - i) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. _____;
 - j) revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. _____;
 - k) esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sull'ammontare dell'eventuale indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - l) decidere sulle violazioni del Codice Etico, su proposta del Rettore, qualora non ricadano nel collegio di disciplina;
 - m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. I pareri di cui alla lettera g e h sono vincolanti per il consiglio di amministrazione qualora risultino approvati dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Senato.
 5. Il rettore riferisce in Senato le notizie e i dati di interesse normativo, economico, patrimoniale, nonché quelli relativi a progetti di ricerca e finanziamenti di interesse comune o anche di singole aree scientifico-disciplinari, curando che l'informazione sia la più ampia e tempestiva per tutti. Sulla base di tali relazioni costanti da parte del Rettore, il Senato controlla l'operato del Consiglio di Amministrazione, curando la trasmissione tempestiva delle informazioni, degli orientamenti, di livello nazionale, regionale o locale, o delle rispettive delibere di interesse di Dipartimenti, Scuole di Ateneo, docenti e ricercatori.
 6. Il Senato Accademico è composto da 25 membri:
 - Rettore;
 - 9 rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti in numero di 3 per ogni macro-area disciplinare CUN dai Direttori dei Dipartimenti nell'ambito delle rispettive macro-aree;
 - 3 rappresentanti delle Scuole di Ateneo, 1 per ogni macro-area disciplinare CUN, eletti dagli organi deliberanti delle Scuole nell'ambito delle rispettive macro-aree tra i docenti dei Dipartimenti afferenti alle Scuole stesse. Nel caso in cui non vengano costituite Scuole nell'ambito di una macro-area disciplinare CUN, il numero dei Direttori di Dipartimento eletti nell'ambito della stessa macro-area aumenta da 3 a 4;
 - 6 rappresentanti delle macro-aree disciplinari CUN, 2 per ogni macro-area, eletti tra i docenti ed i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macro-area. Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento e i Presidenti delle Scuole di Ateneo;
 - 2 rappresentanti del PTA, eletti dal Personale Tecnico Amministrativo di Ateneo²;

Si potrebbe prevedere una limitazione del diritto di voto del PTA ad alcune materie espressamente individuate.

- 4 rappresentanti eletti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente ai sensi dell'art. _____³;

A questi si aggiungono, senza diritto di voto, il Rettore vicario e il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente più anziano in ruolo;

Il Presidente del Senato Accademico è eletto tra i docenti di ruolo del Senato Accademico con modalità stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. I componenti del Senato Accademico che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo decadono dall'incarico secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
8. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'indirizzo strategico generale di sviluppo dell'Università assicurando la sostenibilità finanziaria dei piani e dei programmi nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza; sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, coordina gli indirizzi e gli orientamenti delle strutture, controlla la realizzazione degli obiettivi; promuove la diffusione di criteri di razionalità economica nei processi decisionali attraverso la valutazione dei costi e dei rendimenti delle strutture e delle unità organizzative dell'Ateneo in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti, misurando efficacia ed efficienza della gestione dell'Università. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) adottare l'indirizzo strategico dell'Ateneo;
 - b) approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - c) vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
 - d) deliberare, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, modificazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole di Ateneo, **scuole di Dottorato**, Centri di servizio e Centri interdipartimentali;
 - e) adottare il regolamento di amministrazione e contabilità;
 - f) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui all'art. _____;
 - g) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - h) conferire l'incarico di Direttore Generale di cui all'art. _____;
 - i) nominare i dirigenti su proposta del Direttore Generale, sentito il Rettore, ai sensi dell'art. _____;
 - j) esercitare funzioni disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari, *(senza la*

Si potrebbe prevedere, come nella versione attuale dello Statuto, una limitazione del diritto di voto degli studenti ad alcune materie espressamente individuate.

presenza degli studenti) ai sensi dell'art. _____;

- k) approvare, verificata la sostenibilità finanziaria, la proposta di chiamata da parte dei dipartimenti, ai sensi dell'art. _____;
 - l) esprimere parere obbligatorio sui regolamenti e sul Codice Etico di Ateneo, di cui all'art. _____;
 - m) deliberare, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;
 - n) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennità per il Rettore, il Rettore Vicario, i Direttori di dipartimento, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.
 - o) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
 - p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di costituzione e soppressione di dipartimenti, scuole di Ateneo, **scuole di Dottorato**, centri di servizio e centri interdipartimentali, attivazione e soppressione di corsi di studio, sono assunte previo parere favorevole del Senato Accademico, quando quest'ultimo delibera con la maggioranza stabilita dall'art. _____.

In caso di improrogabili esigenze economico-finanziarie in senso contrario, il Consiglio di amministrazione rinvia motivato parere al Senato Accademico per sollecitare una nuova decisione sul medesimo oggetto. La delibera del Senato, se confermata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, vincola il Consiglio di Amministrazione a operare per il superamento delle condizioni impeditive prospettate, e a decidere in conformità non appena superate le predette esigenze.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 componenti:

- il Rettore, che lo presiede;
- tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, designati dal Senato Accademico tra candidati in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, individuati anche mediante avvisi pubblici. Di questi almeno due scelti da una lista di sei nomi proposti dal Comitato dei Sostenitori dell'Università;
- due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente, ai sensi dell'art. _____;
- cinque appartenenti ai ruoli dell'ateneo (docenti, ricercatori, personale TA), in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di una elevata esperienza professionale, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, designati dal Senato Accademico sulla base di pubbliche e **motivate candidature. Almeno 2 dei componenti designati devono appartenere ad una delle due sedi (Modena o Reggio Emilia) dell'Università;**

in tutte le designazioni il SA valorizza le professionalità, le competenze e le esperienze dei candidati assicurando una composizione del CDA articolata e differenziata.

6. Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale e il Rettore Vicario senza diritto di voto.
7. **Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.** La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità previste dal regolamento dell'Organo
9. **Il consigliere di amministrazione può essere revocato per gravi comportamenti posti in essere in conflitto di interessi, in violazione degli obblighi di riservatezza, ovvero per altri obblighi imposti dalla legge o dallo Statuto. Il Senato Accademico delibera la revoca con maggioranza di due terzi.**
10. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è stabilito dall'**art. _____**.
11. Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo secondo le norme del Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
 - uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
 - uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Almeno due dei componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
4. Non può essere componente del Collegio il personale dipendente dell'Università.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 15 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 19.10.1999 n. 370, da otto componenti: sette individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università, e uno studente dell'Ateneo.
2. I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
3. Il coordinatore è individuato tra i Professori di ruolo dell'Ateneo. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli iscritti all'Ateneo. La nomina dei componenti interni dovrà garantire le competenze per la valutazione delle diverse aree scientifiche e culturali dell'Ateneo.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo valuta e verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo, il conseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse, l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la produttività della ricerca e della didattica, gli interventi di sostegno al diritto allo studio. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni di verifica:
 - a) anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, circa la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

- b) della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - c) dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010;
 - d) delle procedure di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ed al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali.
- 5. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il Rettore, i Pro Rettori, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle Facoltà/Scuole, i Presidenti dei Corsi di studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master, i Direttori delle Scuole di dottorato, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
 - 6. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta. In prima applicazione il Regolamento del Nucleo di valutazione può definire una diversa durata del mandato dei singoli componenti e ulteriori modalità al fine di consentire il rinnovo graduale dell'Organo.
 - 7. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 - 8. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è stabilito dall'art. _____.

Art. 16 - Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale è organo di gestione, nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
- 2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
- 3. In particolare:
 - a) concorre all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti assegnati alle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
 - b) attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti e delle gestioni in accordo con le linee programmatiche approvate dal CdA;
 - c) definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
 - e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai Dirigenti o alle strutture con di autonomia di bilancio;
 - f) dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o inefficienza, proponendo l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;
 - g) richiede direttamente pareri ad organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - h) svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di

lavoro;

- i) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.
4. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal Direttore Generale con il Consiglio di Amministrazione che sottopone a verifica il loro conseguimento.
5. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
6. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, in Italia o all'estero. **Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato.**
7. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
9. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 17 - Funzioni dirigenziali

1. Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Rettore.
2. L'incarico dirigenziale può essere revocato, su proposta del Direttore Generale, con atto motivato dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità, inefficienza nell'azione amministrativa, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. I Dirigenti sono tenuti a concordare con il Direttore Generale gli obiettivi annuali, secondo le procedure o modalità definite da apposito regolamento.
4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili della attuazione dei compiti loro affidati in termini di efficienza e di correttezza amministrativa.

Art. 18 - Collegio di disciplina

1. Il Collegio è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. Il Collegio di disciplina è composto da 3 professori ordinari, 1 professore associato e 1 ricercatore a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno.
3. Il professore ordinario più anziano in grado esercita le funzioni di presidente del Collegio. Per ogni procedimento il Collegio giudicante è formato dai tre professori ordinari se il sottoposto al procedimento è un professore ordinario, i due professori ordinari più anziani in grado e il professore associato se il sottoposto al procedimento è un professore associato, il professore ordinario più anziano in grado, il professore associato e il ricercatore se il sottoposto a procedimento è un ricercatore.

4. Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 5 membri effettivi e 5 supplenti. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
5. Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta.
6. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per la assunzione delle conseguenti deliberazioni. responsabilità del docente sottoposto a procedimento sia sulla sanzione nei suoi confronti.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
8. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.
9. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di Amministrazione. In tutti gli altri casi il Collegio di disciplina può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente. In caso di rinvio a giudizio del docente nell'ambito di un procedimento penale, si sospende, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, il procedimento disciplinare iniziato per gli stessi fatti. La sospensione interrompe la decorrenza dei termini di cui all'art. 10 della legge 240/2010.
10. Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Senato Accademico.

Art. 19 - Comitato Unico di Garanzia

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
3. Il CUG si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del CUG.

Art. 20 - Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo

Art. 21 - Consiglio degli Studenti

Art. 22 - Cariche accademiche, divieto di cumulo di cariche e incompatibilità, elettorato passivo per cariche accademiche, regime di tempo pieno, incompatibilità per cause pendenti

1. Le cariche sono assunte all'inizio dell'anno accademico successivo a quello dell'elezione. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per quattro anni, ivi compreso quello della nomina, salvo che per i componenti elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione, che restano in carica per la durata residua del mandato in corso al momento della nomina.
2. Nel computo del mandato, ai fini della rieleggibilità, non si computano le porzioni di mandato uguali o minori ad un anno.
 1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso Senato. Non possono, altresì, essere componenti di altri **Organi centrali dell'Università**.
 2. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione: i Direttori di Dipartimento, i Delegati del Rettore, i Dirigenti, i Presidenti delle Scuole di Ateneo, i Presidenti dei Corsi di studio, i Direttori dei Corsi e delle Scuole di Dottorato e di Specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master.
 3. Non possono far parte del Senato Accademico: i Delegati del Rettore, i Dirigenti, **i componenti del Consiglio di Amministrazione**, i Direttori dei Corsi e delle Scuole di Dottorato e di Specializzazione.
 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. È fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
 5. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle seguenti cariche accademiche: Rettore, Rettore Vicario, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, componente del Collegio di Disciplina. La condizione di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di componente del **Consiglio di Amministrazione e componente del Collegio di Disciplina**. Per essere eletti i professori e ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno o aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione da far valere in caso di nomina.
 6. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
 7. Non può ricoprire o conservare la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione chi ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, penale od amministrativo, con l'Università.
 8. I professori e i ricercatori a tempo definito non possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo che determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza **o che ne ledano il decoro**. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e

gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza **o che ne ledano il decoro.**

Art. 23 - Rappresentanze studentesche

1. Ai fini della rappresentanza studentesca sono da considerarsi studenti gli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.
2. È garantita la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali di Ateneo.
3. Quando si rende necessario calcolare la percentuale di legge della rappresentanza studentesca di una componente in un organo collegiale, ai fini della determinazione di una quota dei suoi rappresentanti, le quote frazionarie verranno arrotondate secondo un criterio aritmetico in caso di organo a composizione tecnica, e con arrotondamento all'unità superiore in caso di organo di rappresentanza.
4. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, ai Corsi e alle Scuole Dottorato di Ricerca e Specializzazione dell'Università. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
5. I rappresentanti degli studenti possono accedere ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 24 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto, la disciplina di dettaglio circa l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e contabilità, gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ateneo, le procedure elettorali e quant'altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell'Università sono disciplinati da appositi regolamenti, quali il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Elettorale.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo ed è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università. Il regolamento individua inoltre i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme di funzionamento. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Gli altri regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio e delle attività didattiche dell'Ateneo che prevedono il rilascio di titoli e attestati. Sul regolamento il Consiglio degli Studenti esprime parere obbligatorio.
6. Il Regolamento Elettorale indica le modalità di elezione per la costituzione degli organi dell'Ateneo.
7. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo.
8. I Regolamenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università.

Art. 25 - Coperture assicurative

1. L'Università assume l'iniziativa di attivare tutte le coperture assicurative necessarie riguardo a tutti i rischi di responsabilità gravanti sul Rettore, sul Rettore Vicario, sui Direttori di Dipartimento e sui Segretari e responsabili amministrativi di Dipartimento e strutture assimilate, nonché sui Presidenti delle Scuole di Ateneo e sui componenti del Consiglio di Amministrazione collegati alla propria attività.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.

TITOLO III - STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 26 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. L'Ateneo si articola in:
 - Dipartimenti, , di cui al successivo **art. _____**;
 - Scuole di Ateneo, di cui al successivo **art. _____**;
 - Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca, di cui ai successivi **artt. _____**.
2. L'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri avviene con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.
2. Ai Dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori di settori scientifico disciplinari omogenei e affini, e le unità di personale tecnico-amministrativo ad essi assegnate. I Dipartimenti possono avere carattere interdisciplinare, fondato su collaudate e solide esperienze sia di ricerca che di didattica.
3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca.
4. La costituzione di un Dipartimento richiede che:
 - a) vi sia coerenza tra i requisiti di ricerca e quelli di didattica che lo caratterizzano;
 - b) il numero minimo dei componenti di cui al comma 3 sia rappresentato da professori e ricercatori a tempo indeterminato;
 - c) il quorum costitutivo non sia destinato a venire meno nei tre anni successivi per eventi programmabili, salva la contestuale previsione delle modalità di ricostituzione del numero legale secondo i criteri di composizione previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) si disponga delle risorse necessarie per gestire almeno due corsi di studio, uno triennale e uno magistrale, o per contribuire in maniera determinante a un corso magistrale a ciclo unico;
 - e) gli afferenti al Dipartimento garantiscano la copertura del 70% dei crediti formativi negli insegnamenti caratterizzanti, nei settori disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici. Qualora non sia possibile adeguarsi a tale disposizione, i Dipartimenti interessati devono raccordarsi in Scuole di Ateneo; la rimanente parte delle risorse didattiche potrà essere fornita da altri Dipartimenti, nell'ambito del coordinamento operato dalle Scuole di Ateneo.
5. Al solo fine dell'organizzazione interna, i Dipartimenti possono articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.
6. Spetta ai Dipartimenti:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

- b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai corsi di studio mediante le proprie risorse umane e strumentali;
 - d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - e) collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai corsi di dottorato.
7. I Dipartimenti predispongono piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie. In particolare:
- a) formulano, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base di un dettagliato piano di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;
 - b) presentano richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie e di strutture in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica.
8. I piani di sviluppo dei Dipartimenti sono integrati dal Rettore nel piano strategico triennale dell'Ateneo e sono soggetti a valutazione preventiva dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo. È inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti.

Art. 28 - Organi di Dipartimento

1. Sono organi di Dipartimento:
- il Consiglio di Dipartimento;
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 29 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) tutto il personale tecnico-amministrativo, salvo le limitazioni organizzative stabilite dal regolamento d'Ateneo;
 - c) da una rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti, degli specializzandi, degli studenti dei corsi di studio e di dottorato;
2. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce, tramite la messa a punto di un proprio regolamento, le modalità di funzionamento del Consiglio stesso, la designazione delle rappresentanze e, ove ritenuto necessario, la formazione di una Giunta di Dipartimento di cui all'art. ____.
3. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;

- b) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
 - c) formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;
 - d) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - e) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali;
 - f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;
 - g) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto e del regolamento generale di Ateneo;
 - h) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dei Dipartimenti.
4. Il Regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla Giunta, i contenuti e i limiti di tale delega. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento: le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani triennali di sviluppo, sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, l'approvazione del regolamento di Dipartimento, l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica, la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel regolamento, le chiamate del personale docente e dei ricercatori.
5. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli di Corso di Studio di cui all'**art. _____**.
6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, i corsi di studio e di formazione e le relative strutture di coordinamento sono disciplinati dai regolamenti dei Dipartimenti interessati, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 30 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
- a) promuovere le attività del Dipartimento;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) tenere i rapporti con gli organi accademici,
 - d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto rettorale. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. Le modalità di elezione sono determinate dal regolamento generale di Ateneo. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
4. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto rettorale.

Art. 31 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è atta a coadiuvare il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
2. La composizione della Giunta ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento. Fanno parte della Giunta il Direttore, il Vicedirettore, ed una rappresentanza degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Possono fare parte della Giunta professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. La composizione della Giunta dovrà garantire che siano adeguatamente rappresentate le aree più significative della didattica e della ricerca dipartimentali. Alla Giunta partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo.
3. La Giunta è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale, ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 32 - Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle Scuole di Ateneo, di cui all'Art. _____, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 33 - Scuole di Ateneo

1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, nell'ambito della didattica e dei servizi.
2. Esse possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale. L'aggregazione dei Dipartimenti nelle Scuole di Ateneo si realizza in modo che le Scuole contengano al loro interno la maggioranza delle risorse didattiche necessarie ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti aderenti.
4. Le Scuole di Ateneo potranno essere istituite in numero non superiore a sei. Ciascun Dipartimento può partecipare ad una sola Scuola di Ateneo.
5. Le Scuole di Ateneo hanno funzioni di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.
6. Le Scuole di Ateneo cui afferiscono Dipartimenti con funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca di cui all'art. _____.
7. All'interno di ogni Scuola di Ateneo è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti, di cui all'art. _____ che sostituisce la Commissione Paritetica docenti-studenti di Dipartimento.
8. L'organo deliberante della Scuola è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti, da una rappresentanza elettiva proporzionale al numero dei Dipartimenti, scelti tra docenti coordinatori di corso di studio, Direttori delle Scuole e dei Corsi di Dottorato, Direttori delle Scuole di Specializzazione e componenti delle giunte dei Dipartimenti partecipanti.

9. L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto tra i propri componenti o tra i componenti dei Dipartimenti afferenti. Il mandato ha durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 34 - Consigli di Corso di studio

1. I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli di Corso di studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l'attività didattica.
2. I Consigli di Corso di studio sono composti da una rappresentanza dei docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al 15% del numero totale dei componenti il Consiglio.
3. Le modalità di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli di Corso di studio sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo e dai Regolamenti dei rispettivi Corsi.
4. I Presidenti dei Consigli di Corso di studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi e li rappresentano sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte dei Dipartimenti e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
5. I Presidenti dei Consigli di Corso di studio vengono eletti fra i docenti ovvero, in caso di indisponibilità, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile, e sono nominati con decreto del Rettore.
6. I Consigli di Corso di studio devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di laurea delle classi di lauree magistrali in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, e delle classi di lauree in professioni sanitarie.

Art. 35 - Centri di servizio di Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo allo scopo di fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per l'Ateneo.
2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento e la disattivazione dei Centri di servizio di Ateneo sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 36 - Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per la durata di tre anni rinnovabile.
2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca potranno anche svolgere servizi al territorio. In tal caso essi saranno denominati Centri Interdipartimentali di Ricerca e per i Servizi.
3. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per lo svolgimento dell'attività programmata. I Centri Interdipartimentali possono essere dotati di autonomia di bilancio. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio si applicano per quanto di competenza i commi **2 e 3 dell'art.**.

4. I Centri Interdipartimentali hanno di norma sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti. A Centri Interdipartimentali di particolare rilevanza il Consiglio di Amministrazione può attribuire sede amministrativa autonoma.
5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le modalità di istituzione, di organizzazione, di funzionamento, di valutazione triennale, di rinnovo e disattivazione dei Centri Interdipartimentali dotati di autonomia di bilancio; definisce il numero dei docenti e dei ricercatori ritenuto congruo e significativo per la costituzione di tali Centri; indica i requisiti del piano di sviluppo triennale delle attività, che dovrà includere l'eventuale previsione della creazione di posti di ruolo, di Assegni di Ricerca e di Borse di Studio, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle risorse di personale e strumentali, la quantificazione dei costi sostenuti dai Dipartimenti e del relativo grado di copertura a valere sulle risorse del Centro.
6. I Centri Interdipartimentali sono soggetti a valutazione triennale da parte del Nucleo di Valutazione, anche ai fini del loro eventuale rinnovo.

Art. 37 - Rete museale di Ateneo

1. È istituita la rete museale di Ateneo che provvede alla valorizzazione, alla tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo.
2. Con Regolamento di Ateneo saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento della rete museale, per la quale potrà essere prevista l'attribuzione dell'autonomia di bilancio.

Art. 38 - Dottorati di Ricerca

1. L'Università promuove l'attivazione di Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca come strumento fondamentale per la formazione di ricercatori con elevato profilo scientifico e professionale a livello nazionale ed internazionale.
L'Ateneo, attraverso i Dottorati di ricerca intende promuovere ed incentivare un armonico ed equilibrato sostegno della ricerca, sia di base e sia applicata, a favore di tutte le macroaree in esso rappresentate.
2. L'Università, su proposta delle strutture interessate, istituisce ed organizza corsi e scuole di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento in conformità con il regolamento didattico di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.
3. I corsi e le scuole di Dottorato sono istituiti tenendo conto della loro sostenibilità in termini di docenza e della disponibilità di attrezzature e in presenza di una consolidata attività di ricerca di elevato livello nel settore oggetto del Dottorato.
4. Le procedure di istituzione, attivazione e congruità del supporto tecnico amministrativo e valutazione sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 39 - Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati. Il Direttore della Scuola dura in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. 1 agosto 2005 e successive modificazioni, la Direzione delle Scuole di area sanitaria è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la

Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività formativa delle Scuole di Specializzazione, anche accorpate con altri Atenei, vengono disciplinate dalla normativa vigente, dalle disposizioni ministeriali specifiche riguardo le Scuole di Specializzazione, dai Protocolli d'Intesa regionali di cui al D.Lgs. 502-92 e successive modificazioni nonché dai relativi Accordi Attuativi, dagli Accordi con le Università accorpate e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 40 - Criteri generali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e sopranazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo
2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
3. L'Università può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
4. L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.
5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale tiene un aggiornato e completo elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, e ne rende accessibile la consultazione.

Art. 41 - Comitato dei Sostenitori

1. Il Comitato dei Sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi del territorio.
2. Il Comitato:
 - a) propone al Senato Accademico una rosa di sei nominativi quali candidati al Consiglio di Amministrazione;
 - b) formula proposte, ai competenti Organi dell'Ateneo, per un coordinato sviluppo del modello a rete di sedi;
 - c) contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università, attraverso sia la manifestazione di pareri che di iniziative di sostegno logistico e finanziario;
 - d) rappresenta un riferimento permanente per il collegamento dell'Università con il contesto socio economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
3. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali economiche, produttive e professionali, di enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie, di associazioni di categoria, dei laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo, anche tramite

l'erogazione contributi finanziari che si impegnino a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

4. Possono far parte del Comitato rappresentanti di soggetti privati che si impegnino a contribuire secondo criteri fissati dal Senato Accademico, al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati.
5. La composizione, le modalità di partecipazione e decadenza, di funzionamento, l'eventuale articolazione del Comitato e la durata in carica dei suoi membri sono previste da apposito regolamento proposto dal Rettore, sentito il CdA, ed approvato dal SA
6. Alle riunioni del Comitato partecipano il Rettore, il Rettore Vicario ed il presidente del SA. Possono partecipare, con funzione consultiva, il Presidente del Nucleo di Valutazione ed il Direttore Generale o un suo delegato, che ne assicura la Segreteria.
7. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.
8. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 42 - Collaborazioni con amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune.
2. L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, orientamento, inserimento nel mondo del lavoro.
3. Gli accordi di cui al comma 1 e 2 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture di competenza.

Art. 43 - Partecipazione ad organismi di diritto privato

1. L'Università, anche a mezzo di enti od organismi appositamente istituiti, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico.
3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti criteri:
 - a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
 - b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative;
 - c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
 - d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
 - e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
 - f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

Art. 44 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa Struttura di raccordo

1. La collaborazione tra Università ed il sistema sanitario pubblico, nonché con le strutture private accreditate che operano nel campo della salute, è coordinata dalla Scuola di Ateneo in cui si raccordano i Dipartimenti di area medico-chirurgica e le altre strutture didattiche o Dipartimenti interessati. Tale collaborazione si attua attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei **Corsi di studio**.
2. La Scuola di Ateneo di cui al comma 1 è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di cui al Decreto Legislativo 517-99 e successive modificazioni e integrazioni. Essa favorisce ed attua il sistema delle relazioni funzionali e operative fra le strutture del SSN ed i Dipartimenti raccordati nella Scuola, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il SSN, l'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1 definisce e coordina le attività didattiche e di ricerca in relazione all'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari. In aggiunta alle funzioni attribuitegli **dall'art. _____** del presente Statuto, l'organo deliberante della Scuola di Ateneo esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di ricerca e di programmi assistenziali che riguardino professori universitari.
4. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio sulla programmazione dei Dipartimenti di area medico-chirurgica, verificandone la compatibilità con la programmazione delle strutture pertinenti del SSN, nonché su tutte le deliberazioni degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il SSN e l'Università.
5. Il Presidente della Scuola di Ateneo di cui al comma 1 partecipa alla gestione dei rapporti con le strutture del SSN, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da specifici accordi. Al Presidente della Scuola, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.
6. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1 è composto da:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola;
 - b) il Presidente del Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
 - c) quattro rappresentanti dei Presidenti o coordinatori degli altri Corsi di studio afferenti alla Scuola;
 - d) un rappresentante dei coordinatori di Corsi o Scuole di dottorato di area bio-medica, ove presenti;
 - e) tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione (1 di area medica, 1 di area chirurgica ed 1 dell'area dei servizi);
 - f) almeno 6 rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno 3 docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno 3 docenti o ricercatori
 - g) privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
 - h) una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola, in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti l'organo.

I componenti di cui alle lettere c-g sono eletti con modalità determinate in apposito regolamento.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera f può essere incrementato in misura proporzionale, in relazione al numero dei componenti dei consigli dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, fino a

raggiungere la percentuale massima prevista dalla legge.

7. Il Presidente della Scuola di Ateneo di cui al comma 1 è eletto tra i professori ordinari membri del Consiglio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo e agli appositi regolamenti attuativi previsti dallo Statuto.

Art. 46 - Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l'organo richiedente può prescindere dal parere stesso, ovvero può reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

Art. 47 - Esenzione dall'attività didattica

1. Il Rettore è esentato, a sua richiesta, dall'attività didattica per la durata della carica.
2. Il Rettore Vicario, i Presidenti delle Scuole di Ateneo, i Direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale è concessa con decreto del Rettore.

Art. 48 - Revisione dello statuto

1. La revisione dello Statuto può avvenire su proposta del Rettore o di due terzi del Senato Accademico o di due terzi del Consiglio di Amministrazione.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 49 - Consiglio dei Garanti e Difensore civico

1. Come organo di supporto sul piano tecnico – giuridico, degli organi di governo dell'Ateneo, può essere costituito il Consiglio dei garanti con il compito di formulare parere, su propositi degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei Garanti è costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell'Ateneo di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico – amministrativo.
2. L'Ateneo può istituire il Difensore civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università. Il Difensore civico è scelto tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalità ed i criteri di costituzione ed il funzionamento degli Consiglio dei garanti e del Difensore civico.

Art. 50 - Rappresentanza processuale dell'Università

3. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha sede legale in Modena.
4. La rappresentanza processuale dell'Università spetta al Rettore, che si avvale prioritariamente dell'Avvocatura interna di Ateneo.
5. Spetta altresì la rappresentanza processuale ai Direttori di Dipartimento per quanto concerne la responsabilità contrattuale ed aquiliana connessa all'esercizio delle funzioni istituzionali, che si avvalgono prioritariamente dell'Avvocatura interna di Ateneo. **I Direttori di Dipartimento possono avvalersi di avvocatura esterna previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.**

Art. 51 - Norme transitorie

Art. XX – Codice Etico

1. Il Senato Accademico, sentita la Commissione Etica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, integra l'attuale codice etico definendo le sanzioni derivanti dalla sua violazione.

Art. XX – Direttore Generale

2. In seguito all'adozione del presente statuto il primo Direttore Generale decade contemporaneamente al Rettore in carica.

Art. XX – Comitato dei Sostenitori

3. In via di prima istituzione il Comitato è costituito da rappresentanti l'Amministrazione Regionale, le Amministrazioni Provinciali di Modena e di Reggio Emilia, le Amministrazioni Comunali di Modena e di Reggio Emilia, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Modena e di Reggio Emilia.
4. Il SA, sentito il Comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, identifica le ulteriori rappresentanze di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali.
5. Il Rettore convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione del Presidente tra i componenti del Comitato stesso.

Art. XX – Dipartimenti

6. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'afferenza ai Dipartimenti è libera e verrà approvata dal Senato Accademico nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto. La riorganizzazione e l'istituzione dei nuovi Dipartimenti, che osserverà comunque quanto previsto dall'art. (DIPARTIMENTI) del nuovo Statuto, terrà adeguatamente conto dell'articolazione territoriale dell'Ateneo in reti di sedi, dell'attuale composizione e distribuzione dell'offerta formativa delle strutture didattiche e dei laboratori.

Art. XX – Scuole di Ateneo

7. La prima istituzione delle Scuole verrà deliberato dal CdA neo costituito.

Art. XX – Consigli di Corso di Studio

8. I Presidenti in carica ed i Consigli di Corso di studio già costituiti al momento dell'approvazione dello Statuto vengono prorogati fino al completamento delle procedure necessarie per la costituzione dei nuovi Consigli e l'elezione dei nuovi Presidenti o, in caso di non attivazione del Consiglio di Corso, dell'assunzione dei compiti relativi da parte dei rispettivi Dipartimenti o Scuole.

Art. XX – Centri di Servizio di Ateneo

9. I Centri di servizio attivi all'entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:

<i>Centro di servizio</i>	<i>Sede</i>
CEA - Centro E-Learning di Ateneo	viale Antonio Allegri, 13 - 42121 Reggio Emilia

	<i>tel: 0522 52 2521 - fax: 0522 52 2512</i>
<i>CIGS - Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti</i>	<i>via Giuseppe Campi, 213/a - 41125 Modena tel: 059 205 5228 - fax: 059 205 5600</i>
<i>CLA - Centro Linguistico di Ateneo</i>	<i>corso Vittorio Emanuele, 59 - 41121 Modena tel: 059 205 7001/7015 - fax: 059 205 7007</i>
<i>CSSI - Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale</i>	<i>via del Pozzo, 71 - 41124 Modena tel: 059 422 3733 - fax: 059 422 2196</i>
<i>SBA - Sistema Bibliotecario di Ateneo</i>	<i>via Giuseppe Campi, 213/c - 41125 Modena tel: 059 205 5496 - fax: 059 205 5594</i>

Art. XX – Centri Interdipartimentali di Ricerca

10. I Centri Interdipartimentali di Ricerca che risulteranno attivi all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno uniformarsi a quanto da esso previsto entro il termine di 24 mesi, a seguito di valutazione rispondenza ai requisiti previsti da parte del CdA.

Art. 52 - Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale sulla Gazzetta Ufficiale.